



Comune di Cermenate

Settore Polizia Locale

Ordinanza N.

46

Data di registrazione

03/06/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA DE GASPERI IL GIORNO 05/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Esaminata la richiesta agli atti presentata dalla ditta CASTEDIL SpA, con sede a Seregno, prot. n. 9380/26, per il divieto di sosta in via De Gasperi per un intervento nella cabina di E-DISTRIBUZIONE;

Considerata la necessità di tutelare il patrimonio stradale e comunale per motivi di pubblica sicurezza e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, di rendere effettiva la limitazione in premessa indicata;

Ritenuto necessario adottare il provvedimento in oggetto al fine di permettere lo svolgimento delle opere richieste;

Visti gli art. 5, 6 , 7 e 27 del Codice della Strada;

Visto il vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento

ORDINA
FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI

dalle ore 07:00 a fine lavori del giorno 05/06/2026 in via De Gasperi, area parcheggio ex Fisac, per tutte le categorie di veicoli

“DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE”

Art. 7 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., D.P.R. Dicembre 1992 n495

LIMITA

la presente ordinanza è rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e sotto la stretta osservanza delle norme prescritte dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S..

La ditta esecutrice dovrà predisporre idonea segnaletica temporanea ed il preavviso come da Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada almeno 48 ore prima della validità della presente..

La persona autorizzata è tenuta, inoltre, a predisporre, installare e mantenere in perfetta efficienza la segnaletica stradale eventualmente preesistente in loco di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi lavoro eseguito su area pubblica è considerato attività di cantiere e tale permane sino a

quando il suolo non sia stato riportato allo stato originario.

La presente, valida esclusivamente per il tempo ed il luogo in essa indicati, potrà essere revocata per violazione alle prescrizioni, per motivi di ordine pubblico ovvero di pubblica sicurezza od incolumità e per abuso del titolare.

L'inosservanza della presente sarà sanzionata dagli organi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 7 C.d.S.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, per chi vi abbia interesse, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'Art. 37 del vigente Codice della Strada, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto per quanto riguarda l'apposizione della segnaletica verticale;
- 2) al T.A.R. Lombardia, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla pubblicazione per vizi di legittimità;
- 3) ricorso straordinario, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Comandante della Polizia Locale

V. Commissario Emanuele Silvestri

(Firmato digitalmente a norma del D.Lgs.82/2005 e ss.mm)

IL COMANDANTE

EMANUELE SILVESTRI

Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni.